

COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 6 del 30-04-2024

ORDINANZA DIRIGENZIALE

SETTORE TECNICO

OGGETTO: SAN GREGORIO DA SASSOLA - ACCERTATA NIDIFICAZIONE DI AIRONE CENERINO "ARDEA CINEREA"- ORDINANZA DI INTERDIZIONE DELL'ACCESSO ALL'ISOLA SITA NEL LAGHETTO ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA PRINCIPESSA BRANCACCIO FINO AL 31/06/2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO

Che il personale di sorveglianza guardiaparco della Direzione Regionale Ambientale, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e sostenibilità, Parchi durante le attività di controllo nelle aree naturali protette regionali, ha effettuato un sopralluogo nel territorio comunale finalizzato alla futura istituzione di aree naturali protette, accertando la nidificazione di Airone Cenerino "*Ardea cinerea*" all'interno del parco comunale;

che la specie è protetta dalla direttiva uccelli 20009/147/CE e dalla L. 157/1192, in particolare sono protetti i loro siti di nidificazione (ambienti, nidi, uova a nidiacei);

che al fine di al fine di tutelare la nidificazione e l'avvenuto involo dei pulcini, i quali potrebbero uscire prematuramente dal nido per disturbi di vario genere (avvento della bella stagione e la maggiore frequentazione), appare opportuno interdire l'accesso all'isola del laghetto all'interno del Parco della Principessa Brancaccio tramite chiusura del ponticello di legno e permettere l'accesso ai cani esclusivamente al guinzaglio fino al 31 Giugno p.v.

CONSIDERATA

la nota della Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, assunta al protocollo 2470 del 29/04/2024 avente ad oggetto "accertata nidificazione di airone cenerino all'interno del parco comunale nel Comune di San Gregorio da sassola";

RITENUTO doveroso, quindi, salvaguardare e tutelare la nidificazione e l'involo dei pulcini;

ORDINA

l'interdizione dell'accesso all'isola del laghetto all'interno del Parco della Principessa Brancaccio tramite chiusura del ponticello di legno e di consentire l'accesso ai cani esclusivamente al guinzaglio fino al 31 Giugno p.v.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì

applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa come stabilito dall'articolo 7bis del D.lgs. 267/2000;

INVITA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

· La notifica della presente Ordinanza è trasmessa per pec a:

Polizia Municipale;

Stazione Carabinieri;

Gruppo Carabinieri Forestali di Sabaudia:

REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI A.S.L.

- La diffusione del provvedimento sul sito istituzionale del Comune e sui propri canali social;
- · Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, la Polizia Locale ed il Gruppo Carabinieri Forestali.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente Comunale Dalla Residenza Municipale.

San Gregorio da Sassola, 30-04-2024

IL NELLO RONDONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005